

**OGGETTO: Pratica num. 9/XX/2019 Quesito circa l'eventuale compatibilità tra la funzione del magistrato e il possesso di una quota minoritaria, pari al 5% del capitale sociale della società agricola XXX, avente ad oggetto sociale coltivazione del fondo, selvicoltura e lavorazioni agricole connesse.**

*(delibera 30 aprile 2019)*

Il Consiglio

- letto il quesito formulato dalla dott.ssa XXX, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di XXX, nel quale premesso che a partire dall'anno 2017 l'istante possiede una quota minoritaria, pari al 5% del capitale sociale, della società agricola "XXX", iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, avente per oggetto sociale la coltivazione del fondo, selvicoltura e lavorazione connesse; che detta società ha come unico amministratore e rappresentante dell'impresa il sig. XXX e la richiedente non svolge alcun potere di gestione né alcun diretto esercizio dell'industria o del commercio, formula un quesito chiedendo se il possesso della predetta quota sociale sia compatibile con la nomina a magistrato ordinario;

osserva

Appare in primo luogo opportuno ripercorrere le norme ed i principi affermati in materia dal Consiglio:

- a) l'art. 16 del regio decreto n. 12/1941 fa divieto assoluto ai magistrati ordinari di esercitare industrie e commerci;
- b) la sentenza disciplinare del C.S.M. del 13 marzo 1969 ha affermato che *"gli obblighi sanciti dall'art. 16 non impediscono al magistrato, che per sua buona sorte sia socio di una società avente personalità giuridica autonoma, di esprimere gli amministratori della medesima (...) la propria approvazione o disapprovazione in ordine agli atti di gestione della società stessa e di dare ai medesimi pareri o suggerimenti"*, perché quel che la legge non vuole *"è che il magistrato assuma, di diritto o di fatto, la veste di imprenditore o quella di amministratore"*;
- c) la risoluzione consiliare del 22 aprile 1970 ha ritenuto che il divieto in questione si estende *"a quei casi di partecipazione a società che esercitano attività commerciali o industriali, e nelle quali la posizione di socio comporta le stesse conseguenze di un diretto esercizio dell'industria e del commercio"*, come nel caso in cui ricorra *"la qualità di socio di società semplice, di società in nome collettivo, e per quella di socio accomandatario nelle società in accomandita, anche per il riflesso che nei confronti di tali soci esplica la dichiarazione di fallimento della società"*;
- d) la risoluzione consiliare del 23 giugno 1976 ha dichiarato l'incompatibilità con lo status di magistrato delle cariche di amministratore e sindaco delle società per azioni, ma non anche della posizione di mero socio;
- e) il parere dell'Ufficio Studi e Documentazione del 31-5-2004, n. 283, ha concluso nel senso che non rientra *"nell'ambito del divieto di esercizio di industrie e commerci, di cui all'art. 6 r.d. n. 12/1941, il caso del magistrato che sia socio, anche se unico, di una società di capitali"*; ciò *"sia perché la norma è di stretta interpretazione, avendo ad oggetto una limitazione all'esplicazione di attività lecite, sia perché i poteri del socio, per quanto dal loro esercizio derivi una rilevante incidenza sulla vita della società, non sono poteri che coinvolgono nell'esercizio delle attività di impresa svolte dalla società e, per essa, dagli amministratori"*;

f) la delibera consiliare del 15 giugno 2005, formulata previa acquisizione del parere dell'Ufficio Studi e Documentazione del 31-5-2004, n. 283, ha ritenuto di condividere le argomentazioni in esso svolte, e quindi ha affermato *“la compatibilità in astratto della posizione di socio di una società di capitali con la qualità di magistrato”*, ma ha aggiunto *“che - in conformità con il principio di carattere generale posto al paragrafo 1 della circolare consiliare n. 15207/1987 in materia di incarichi extragiudiziari con riferimento allo svolgimento da parte del magistrato anche delle attività cd. libere - alla predetta valutazione in astratto deve accompagnarsi la valutazione da parte dello stesso magistrato delle compatibilità in concreto dell'attività esercitata e delle forme adottate con le condizioni di credibilità e prestigio e con l'immagine di correttezza ed indipendenza richieste per l'espletamento della funzione giudiziaria e indissolubilmente connesse all'appartenenza stessa all'Ordine giudiziario”*;

g) il parere dell'Ufficio Studi e Documentazione del 2-2-2007, n. 31, ha affermato, sia pure incidentalmente, che, con riferimento allo svolgimento di un'azienda agricola, *“l'unica soluzione in grado di escludere che tale attività rientri nel divieto normativo suddetto, sia la costituzione di una società di capitali che abbia lo scopo di gestione dell'azienda in questione, con esclusione dei compiti di amministrazione in carico al magistrato”*, giacché, in tal modo, sarebbe possibile *“preservare la posizione del magistrato, socio della stessa, dalla normativa di divieto di cui all'art. 16 Ord. Giud.”*;

- considerato che dalle indicazioni desumibili dai precedenti consiliari si evince univocamente, da un lato, la compatibilità in astratto della posizione di socio di una società con la qualità di magistrato, e, dall'altro, l'esigenza di affiancare alla valutazione *in astratto* quella, da parte dello stesso magistrato, della compatibilità *in concreto* dell'attività esercitata e delle forme adottate con le condizioni di credibilità e prestigio e con l'immagine di correttezza ed indipendenza richieste per l'espletamento della funzione giudiziaria e indissolubilmente connesse all'appartenenza stessa all'Ordine giudiziario;

- considerato, altresì, che, secondo quanto previsto dall'art. 1.4. della circolare 22581/2015 e successive modifiche *“il magistrato in tutte le ipotesi di attività libere dovrà comunque valutare la compatibilità dell'attività in concreto espletata con il prestigio dell'ordine giudiziario; dovrà curare altresì che detta attività si svolga con modalità tali da non risultare pregiudizievole per le esigenze di servizio”*;

- ritenuto, pertanto, che il magistrato: a) non incorre nel divieto di cui all'art. 16 R.D. n. 12/1941, se possiede una quota minoritaria, pari al 5% del capitale sociale, di una società a responsabilità limitata, senza però svolgere, direttamente o indirettamente, attività di amministrazione; b) non è sottoposto all'esercizio di poteri autorizzatori da parte del C.S.M. in ordine al possesso della quota minoritaria predetta; c) è tuttavia tenuto a procedere ad una valutazione della compatibilità in concreto dell'attività esercitata e delle forme adottate con le condizioni di credibilità e prestigio e con l'immagine di correttezza ed indipendenza richieste per l'espletamento della funzione giudiziaria e indissolubilmente connesse all'appartenenza stessa all'Ordine giudiziario, aspetti da valutare soprattutto in relazione al luogo dove il magistrato eserciterà la sua funzione;

delibera

di rispondere al quesito affermando che è compatibile con l'art. 16 R.D. n. 12/1941 la mera titolarità di quota minoritaria di cui la stessa dispone nella società agricola "XXX", avente ad oggetto sociale la coltivazione del fondo, selvicoltura e lavorazioni agricole connesse, fermo il divieto di ricoprire il ruolo di amministratrice o di svolgere attività gestoria, anche in via di mero fatto;

la dott.ssa XXX dovrà comunque sempre valutare la compatibilità in concreto della compartecipazione societaria con le condizioni di credibilità e prestigio e con l'immagine di correttezza ed indipendenza richiesta per lo svolgimento della funzione giudiziaria, come disposto dall'art. 1.4. della circolare 22581/2015 e successive modifiche."